

**REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N.109/1994 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

“REGOLAMENTO MERLONI”

**2° MODIFICA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N. 14
DEL 04.06.2002.**

**3° MODIFICA: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DI
QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11 COMMA 3 DELLA LEGGE
REGIONALE n.14 DEL 04.06.2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.**

**Approvato con deliberazione G.C. n. 106/2003
Modificato con deliberazione G.C. n. 181/2005**

Esecutivo dal 06.10.2005

ART. 1 - Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina del fondo istituito e regolato dall' art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare delle modifiche apportate prima con la Legge 18.11.1998 n. 415 ed ora dalla Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002.

Lo stesso viene redatto ai sensi dell' art. 11 della Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002. applicando la percentuale dell' 1,5% determinata sull' importo posto a base di gara per le opere pubbliche che vedono la redazione della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori conferita a professionisti al di fuori dell' Ente e nella percentuale del 2,5% quando le prestazioni professionali relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dal personale dipendente interno all' Ente.

Le percentuali sopra riportate risultano così determinate al netto dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi che restano a carico dell' amministrazione comunale così come riportato all' art. 11, comma 1, della L.R. n. 14 del 31.05.2002.

ART. 2 - L'ambito oggettivo di applicazione del fondo di cui all'art. 1 del presente Regolamento è il seguente:

A) realizzazione di un lavoro o di un'opera pubblica con progettazione e direzione dei lavori della stessa affidata a progettisti esterni ;

B) progettazione di un lavoro o di un'opera che viene interamente progettata e diretta da personale dell' Ente;

ART. 2 BIS - Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina del fondo istituito e regolato dall' art. 11, comma 3, della Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo stesso viene redatto ai sensi dell' art. 11 comma 3 della Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002. applicando la percentuale del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato .

La ripartizione del fondo succitato avviene tra i dipendenti dell' Amministrazione

Comunale che hanno redatto l'atto di pianificazione di che trattasi.

La percentuale sopra riportata risulta così determinata al netto dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi che restano a carico dell'amministrazione comunale così come riportato all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 14 del 31.05.2002.

Art. 3- Il riparto del fondo di cui all'art. 2 viene disciplinato come di seguito:

- nel caso previsto dal punto A) il fondo verrà erogato per il 28% al Coordinatore Unico, ovvero dal Responsabile Unico del procedimento così come previsto dall'art.7 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare delle modifiche apportate con la Legge 18.11.1998 n. 415 per il 15% ai suoi collaboratori sia tecnici che amministrativi, per il 30% al Responsabile del procedimento e per il 15% ai suoi collaboratori sia tecnici che amministrativi. La percentuale del 10% viene destinata a favore del Servizio Contabile - Ragioneria e verrà erogato a favore del personale del medesimo Ufficio che avrà partecipato o collaborato alla realizzazione dell'opera quale ad esempio : la predisposizione degli atti relativi alla concessione del mutuo, alla liquidazione dei pagamenti spettanti agli esecutori dell'opera, alla predisposizione degli atti contabili per il pagamento delle indennità di esproprio, servitù o occupazione per la realizzazione dell'opera ecc.

La percentuale del 2% viene destinata a favore del Servizio Segreteria e verrà erogato a favore del personale del medesimo Ufficio che avrà partecipato o collaborato alla realizzazione dell'opera quale ad esempio : la richiesta di alcuni documenti necessari alla stipula del contratto d'appalto, alla fascicolazione del contratto medesimo ed alla sua registrazione rispettando i termini perentori previsti dalle disposizioni di legge relativamente alla sottoscrizione dei contratti riguardanti opere pubbliche ed in particolare dell'art. 109 del D.P.R. del 21.12.1999 n. 554 e delle ulteriori disposizioni di legge che regolamentano la materia .

L'individuazione dei collaboratori interessati al riparto avverrà con atto scritto adottato rispettivamente dal Coordinatore Unico ovvero dal Responsabile Unico del procedimento così come previsto dall'art.7 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed

integrazioni ed in particolare delle modifiche apportate con la Legge 18.11.1998 n. 415 e come successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002 articolo 5, mentre per quanto attiene il Servizio – Contabile Ragioneria ed il Servizio Segreteria dai rispettivi Responsabili degli Uffici stessi che ne daranno comunicazione al Responsabile Unico del procedimento come sopra riportato per la definitiva ripartizione.

- nel caso previsto dal precedente punto B) il fondo verrà erogato per l' 70% fra il personale dell'Ufficio Tecnico che ha redatto i progetti suddividendo lo stesso nella misura del 50% per questi mentre l'ulteriore 20% verrà erogato fra i collaboratori tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e amministrativi , per il 18% al Coordinatore Unico ovvero dal Responsabile Unico del procedimento così come previsto dall'art.7 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare delle modifiche apportate con la Legge 18.11.1998 n. 415 nonché alle recenti disposizioni di cui all' art. 5 della Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002.

- La percentuale del 10% viene destinata a favore del Servizio Contabile - Ragioneria e verrà erogata a favore del personale del medesimo Ufficio che avrà partecipato o collaborato alla realizzazione dell' opera quale ad esempio : la predisposizione degli atti relativi alla concessione del mutuo , alla liquidazione dei pagamenti spettanti agli esecutori dell' opera, alla predisposizione degli atti contabili per il pagamento delle indennità di esproprio, servitù o occupazione per la realizzazione dell' opera ecc.

La percentuale del 2% viene destinata a favore del Servizio Segreteria e verrà erogato a favore del personale del medesimo Ufficio che avrà partecipato o collaborato alla realizzazione dell' opera quale ad esempio : la richiesta di alcuni documenti necessari alla stipula del contratto d' appalto, alla fascicolazione del contratto medesimo ed alla sua registrazione rispettando i termini perentori previsti dalle disposizioni di legge relativamente alla sottoscrizione dei contratti riguardanti opere pubbliche ed in particolare dell' art. 109 del D.P.R. del 21.12.1999 n. 554 e delle ulteriori disposizioni di legge che regolamentano la materia .

L'individuazione dei collaboratori interessati al riparto avverrà con atto scritto adottato

rispettivamente dal Coordinatore Unico ovvero dal Responsabile Unico del procedimento così come previsto dall'art.7 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare delle modifiche apportate con la Legge 18.11.1998 n. 415 e come successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002 articolo 5, mentre per quanto attiene il Servizio – Contabile Ragioneria ed il Servizio Segreteria dai rispettivi Responsabili degli Uffici stessi che ne daranno comunicazione al Responsabile Unico del procedimento come sopra riportato per la definitiva ripartizione.

Art. 3 BIS - Il riparto del fondo di cui all'art. 2 BIS viene disciplinato come di seguito:

il fondo verrà erogato per il 30% al Responsabile unico del procedimento , per il 70% al personale dell' Ente sia tecnico che amministrativo che ha redatto l' atto di pianificazione comunque denominato sia esso una variante urbanistica sia regolamento di attuazione di norme urbanistiche nonché tra quanti tecnici e amministrativi hanno collaborato alla realizzazione di quanto previsto all' art. 2 bis, comprensivo di tutti gli atti amministrativi e di tutte le procedure di attuazione per giungere alla approvazione .

L'individuazione dei collaboratori interessati al riparto avverrà con atto scritto adottato dal Responsabile Unico del procedimento .

Art. 4- L'erogazione del fondo di cui trattasi, nel riparto di cui al precedente art. 3, avverrà come segue:

- all'atto della approvazione del progetto definitivo/esecutivo la quota pari al 50%;
- ad emissione o approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo l'ulteriore quota del 50.

Art. 4 BIS - L'erogazione del fondo di cui trattasi, nel riparto di cui al precedente art. 3 BIS avverrà come segue:

- all'atto della adozione dell' atto di pianificazione comunque denominato 50%;
- all' atto della approvazione dell' atto di pianificazione comunque denominato 50% .

Art. 5 - Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida, per qualsiasi motivo, di sospendere e/o annullare l'esecuzione dell'opera pubblica o dell'atto di pianificazione, il fondo di cui trattasi non verrà erogato se la procedura si interrompe a livello di "progetto

preliminare” e verrà erogato nella misura del 50% negli altri casi.

Art. 5 BIS - Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida, per qualsiasi motivo, di sospendere e/o annullare l'esecuzione dell'atto di pianificazione comunque denominato il fondo di che trattasi non verrà erogato se la procedura si ferma prima della approvazione della adozione e verrà erogato nella misura del 50% qualora non giunga alla approvazione.

Art. 6 – Con il presente Regolamento vengono regolamentate compiutamente tutte le prestazioni tecniche connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante in corso d'opera, la predisposizione dei Piani di Sicurezza ai sensi del D.L. n.494/1996, la Direzione dei lavori . Con il presente Regolamento non vengono invece previste le prestazioni tecniche quali frazionamenti, introduzioni catastali ecc.

Art. 7 – Come previsto dall' art. 5 e art. 9 della Legge Regionale n. 14 del 31.05.2002 l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati per le finalità sopra riportate.

Art. 8 - Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli Uffici , sia per quanto riguarda il consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature , sia per quanto riguarda le missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 9 - Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 10 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i termini previsti per l'esecutività dello stesso in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.